



Comune di Monteverchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 12-02-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Pendeggia Ivan	Presente	Rovelli Oreste Gaetano	Presente
Colombo Francesca	Presente	Monti Maria Donata	Presente
Palmieri Nicoletta	Presente	Palella Carmela	Presente
Scaccabarozzi Davide	Presente	Zamarian Claudia	Presente
Maggioni Luca	Presente	La Torre Carmelo	Assente
Manzella Sara	Assente		

Partecipa il Vice Segretario Comunale Simone Gambirasio.

Il Signor Pendeggia Ivan , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'odg e conferma che non sono state apportate modifiche rispetto allo scorso anno.

VISTI i commi dal 739 al 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote dell'imposta in oggetto, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

DATO ATTO che, il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 22/12/2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 837 al punto b) della Legge n. 197/2022, il quale disciplina la pubblicazione e l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo*

Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 837 al punto a) della Legge n. 197/2022 che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

RILEVATO che ai sensi l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che la delibera approvata senza il suddetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e della successiva trasmissione del prospetto, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PRECISATO che il suddetto Decreto del MEF 7 luglio 2023 prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024 e che in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma 767 del medesimo art. 1, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della Legge n. 160/2019 e che le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera con le modalità indicate nel D.M. stesso;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023, che proroga l'obbligo di utilizzo del Prospetto ministeriale delle aliquote IMU all'anno di imposta 2025;

VISTO il comunicato del 30 novembre del Dipartimento delle Finanze che stabilisce che, alla luce della proroga dell'utilizzo del prospetto delle aliquote IMU all'anno d'imposta 2025, i comuni per l'anno 2024 devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13 commi 15 e 15 bis, del D.L. N. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ossia tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7

luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2020;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 6 del 30/01/2023 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024, mantenendo inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU, e come meglio evidenziato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE IMU
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	0,6%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1%
FABBRICATI CAT. D (ESCLUSO CAT. D/10)	0,96%
TERRENI AGRICOLI	Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758, della Legge n. 160/2019
AREE FABBRICABILI	1,06%
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e da quelli indicati nel punto successivo)	1,06%
ALTRI FABBRICATI: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CAT. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali)	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RITENUTO altresì di confermare la detrazione prevista dalla normativa vigente di **€ 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;

VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;

ATTESO che in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, modificato dall'art. 1 comma 156 della Legge n. 196/2006, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI	9	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide –Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata - Palella Carmela - Zamarian Claudia
ASSENTI	2	Manzella Sara - La Torre Carmelo
ASTENUTI	0	==
VOTANTI	9	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide –Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata - Palella Carmela - Zamarian Claudia
FAVOREVOLI	9	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide –Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata - Palella Carmela - Zamarian Claudia
CONTRARI	0	==

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già determinate per l'anno 2023, come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE IMU
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	0,6%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1%
FABBRICATI CAT. D (ESCLUSO CAT. D/10)	0,96%
TERRENI AGRICOLI	Esenti ai sensi dell'art. 1 comma

	758, della Legge n. 160/2019
AREE FABBRICABILI	1,06%
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e da quelli indicati nel punto successivo)	1,06%
ALTRI FABBRICATI: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CAT. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali)	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. DI CONFERMARE altresì, la detrazione prevista dalla normativa vigente pari a € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
4. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;
5. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2024;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine di legge;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge, e con la seguente votazione:

PRESENTI	9	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide –Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata - Palella Carmela - Zamarian Claudia
ASSENTI	2	Manzella Sara - La Torre Carmelo
ASTENUTI	0	==
VOTANTI	9	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide –Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata - Palella Carmela - Zamarian Claudia
FAVOREVOLI	9	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide –Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata - Palella Carmela - Zamarian Claudia
CONTRARI	0	==

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ivan Pendeggia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simone Gambirasio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-02-2024

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simone Gambirasio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Montevvecchia

Provincia di Lecco

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024
----------	--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Lì, 02-02-2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario e
Tributario**

Gambirasio Simone

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Montevvecchia

Provincia di Lecco

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024
----------	--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Lì, 02-02-2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario e
Tributario**

Gambirasio Simone

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Montevercchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 12-02-2024

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L'ANNO 2024**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 06-03-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 06-03-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simone Gambirasio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Monteverecchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 12-02-2024

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L'ANNO 2024**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-02-2024

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simone Gambirasio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*